



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO C - SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	272
DATA DI EMISSIONE	30/08/2021

OGGETTO : **CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI BASE E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ED AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE DEI DATI ALL'INPS**

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

PREMESSO che dal 01/07/2021 sono pervenute al protocollo del Comune di Costa Volpino:

- nr. 4 richieste di concessione dell'assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 151/2001 e s.m.i. (ns prot. 12.599, 13.087, 13.091, 13.266);
- nr. 6 richieste di attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai sensi dell'art. 65 della L. 448/98 e s.m.i. (ns. prot n. 11.659, 12.320, 12.603, 12.778, 13.095, 13.268);

ATTESO:

- che **l'assegno di maternità di base** è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. n. 452/2000 e dall'art.74 del D. Lgs.151/2001:
 - o spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale);
 - o alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
 - o possono presentare la domanda le madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno;
- che **l'assegno per il nucleo familiare numeroso**, con almeno tre figli minori, per le famiglie che dispongono di patrimoni e redditi limitati è stato istituito dall'art. 65 della L. 448/98:
 - o spetta ai nuclei familiari residenti, composti da cittadini italiani e dell'Unione europea, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non

- aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- i nuclei familiari devono essere composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente, del coniuge o ricevuti in affido preadottivo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del DPCM 452/2000, la titolarità concessoria e la responsabilità di ente erogatore degli assegni è **in capo ai Comuni** sul cui territorio risultano residenti i richiedenti;

RICHIAMATI

- la Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010, la quale specifica che, ai fini della concessione dell'assegno di maternità, la carta di soggiorno è sostituita dal permesso di lungo soggiorno CE;
- l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE che consente ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 e ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE n. 883/2004 e che comprende, tra gli altri settori di sicurezza sociale "le prestazioni di maternità e paternità";
- le faq dell'INPS "A_27 10/09/2015" (aggiornato il 29/05/2016) e "V_18 15/05/2015" che dispongono, a carico dell'amministrazione comunale, di dover sottrarre, ai soli fini del mantenimento del trattamento degli assegni di maternità e del nucleo familiare, dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento eventualmente valorizzato nell'ISEE stesso (percepito quindi nei due anni precedenti la presentazione della DSU) seguendo il principio di cassa;

PRESO ATTO delle numerose sentenze emesse dai Tribunali del lavoro e dalle Corti di Appello, in merito ai ricorsi presentati dagli utenti in possesso del permesso di soggiorno valido per il lavoro, relativi alla mancata concessione da parte dei Comuni rispettivamente dell'assegno di maternità e dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che ordinano ai Comuni di concedere il beneficio ed all'INPS di procedere con il pagamento dei contributi spettanti e condannano altresì gli enti locali alla refusione delle spese legali afferenti i ricorsi;

RICHIAMATO il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21A00724 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2021 ad oggetto "Rivalutazione, **per l'anno 2021**, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità", il quale conferma per l'anno 2021 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/02/2020 come di seguito dettagliati:

- il valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da tenere presente per la concessione dell'**assegno di maternità** è pari a € 17.416,66; mentre l'importo dell'assegno, se spettante nella misura intera, è pari ad € 348,12 per cinque mensilità e, quindi, complessivi € 1.740,60;
- il valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da tenere presente per la concessione dell'**assegno per il nucleo familiare numeroso** è pari a € 8.788,99; mentre l'importo dell'assegno è pari ad € 145,14 per tredici mensilità se spettante nella misura intera;

RECEPITE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, il quale ha espresso parere favorevole alla concessione dei benefici relativamente a n. 9 domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, tenuto conto che risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, mentre per la domanda asseverata al prot. dell'ente al n. 13.268 si rende necessaria un'integrazione da parte del richiedente;

VERIFICATO inoltre che:

- non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile del procedimento e al Responsabile dell'Area, rispetto alla scelta effettuata;
- l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto/a, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto/a abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto/a o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di concedere l'**Assegno di maternità** alle 4 richiedenti, meglio indicate nell'allegato A) che si approva con la presente determinazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (per la protezione del diritto alla privacy dell'interessato sono stati omessi i dati personali - l'elenco originale è depositato agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali), in quanto dalla documentazione acquisita risultano essere in possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa di riferimento;
3. di concedere l'**Assegno per il nucleo familiare** con almeno tre figli minori relativo all'anno 2021 a n. 5 richiedenti, meglio indicati nell'allegato B) che si approva con la presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (per la protezione del diritto alla privacy degli interessati sono stati omessi i dati sensibili - l'elenco originale è depositato agli atti presso l'Ufficio Servizi Sociali), in quanto dalla documentazione acquisita risultano essere in possesso dei requisiti anagrafici ed economici e di titolo di soggiorno, ove richiesto, previsti dalla normativa di riferimento;
4. di incaricare il Responsabile del Procedimento di trasmettere alla sede INPS di Bergamo i dati necessari alla materiale erogazione degli assegni, il cui valore, indicato a fianco di ciascun beneficiario negli elenchi allegati A e B è stato determinato con l'utilizzo dello specifico foglio di calcolo messo a disposizione dall'INPS nel proprio portale;
5. di dare comunicazione del presente provvedimento ai richiedenti;
6. di provvedere semestralmente alla trasmissione dei nominativi dei soggetti beneficiari della prestazione sociale agevolata in oggetto alla Guardia di Finanza - Brigata di Costa Volpino, per l'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione d'impegni di spesa e pertanto non necessità, ai fini dell'esecutività, del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000.

La Responsabile dell'Area

CATTALINI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.